



CITTA' DI TORINO

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

CONVEGNO 10 OTTOBRE 2011

**LA VIDEOSORVEGLIANZA E LE COMPETENZE DEI COMUNI
SCHEMA DI REGOLAMENTO COMUNALE**

Relazione a cura di:

UFFICIO CONTENZIOSO

Avv. Luciano MARCON

Dott. Alberto SOAVE

PRESENTAZIONE

Il provvedimento dell'Autorità del Garante Privacy dell'aprile 2010 pone anche le Amministrazioni Pubbliche di fronte alla necessità di armonizzare le esigenze di controllo a mezzo dei sistemi di video ripresa con la tutela dei diritti individuali, in primo luogo la riservatezza dei dati personali, e pertanto prescrive il rispetto delle regole, fissando un termine per l'adempimento delle prescrizioni e quindi per l'assolvimento delle misure atte a rispettare la libertà individuale.

Questo Comando ha posto in essere un'attività di monitoraggio delle situazioni ricomprese nel provvedimento e di verifica del rispetto delle condizioni poste dall'Autorità perché l'attività di videosorveglianza possa essere espletata in termini di legalità. La finalità principale del controllo è riconducibile ad esigenze di sicurezza urbana declinate in due direzioni: 1) luoghi della città in cui maggiore è l'esigenza di controllo finalizzato a prevenire o a perseguire ipotesi di reato che determinano un turbamento dell'ordine pubblico 2) sedi ove si svolge l'attività della polizia municipale.

Individuata la finalità dell'apparecchiatura utilizzata, sono state previste le misure di sicurezza a garanzia della tutela dei dati personali, con previsione dei tempi di conservazione delle immagini, e di conseguenza sono stati nominati gli incaricati al trattamento dei dati, differenziando gli addetti in relazione alle attività cui sono stati deputati, distinguendo la mera visione dalla registrazione o estrazione di copia o dal brandeggio.

Una particolare attenzione è stata posta al rispetto della disposizione relativa all'informativa, accedendo all'auspicio del Garante di predisporre adeguata informativa anche nel caso in cui tale segnalazione non sia prevista come obbligatoria, come ad esempio il controllo per finalità di sicurezza urbana.

Al pari, nel caso di controllo delle prescrizioni previste dal Codice della Strada, è stata verificata la segnaletica esistente ed adeguata alla finalità; così per il caso dei controlli del transito nelle aree della ZTL cittadina e delle vie riservate, che per quello del controllo del rispetto del divieto di sosta.

Comandante
Corpo di Polizia Municipale Città di Torino
Dott. Mauro FAMIGLI

Indice Sommario

PRESENTAZIONE	2
PARTE PRIMA	4
Misure di sicurezza e misure minime	5
Misure tecniche ed organizzative	6
La conservazione delle immagini	7
<u>Presentazione di un caso pratico</u>	8
Soggetti che effettuano il trattamento	9
1) Titolare	9
2) Responsabile	9
3) Incaricati	10
Adempimenti	11
1) Informativa	11
2) Verifica preliminare	12
3) Notificazione	13
<u>Presentazione di un caso pratico</u>	13
Prescrizioni e sanzioni	14
<u>L'esperienza del Corpo di PM di Torino</u>	16
1) L'impianto Vds di P.za Vittorio Veneto	16
2) Il controllo degli accessi alla ZTL	19
Linee guida dell'ANCI e misure poste in atto dal Corpo di PM di Torino	20
PARTE SECONDA	
Schema di regolamento Comunale per la disciplina della videosorveglianza Gestita dal Corpo di PM nel territorio comunale di Torino	22

PARTE PRIMA

PREMESSA

Il Garante per la protezione dei dati personali, con il Provvedimento generale datato 8 aprile 2010, ha varato nuove regole in materia di videosorveglianza aggiornando le disposizioni del 2004 alla luce dei numerosi interventi legislativi intervenuti in tale settore.

Nella stesura del provvedimento si è tenuto conto dell'ingente quantità di quesiti, segnalazioni, reclami e richieste di verifica pervenuti all'autorità Garante nel corso degli anni.

Principio ispiratore è di armonizzare le esigenze di tutela della legalità e della sicurezza pubblica col rispetto delle norme sulla privacy.

Con il presente contributo, senza alcuna pretesa di esaustività, si vuole fornire un quadro sintetico delle principali misure idonee a garantire un elevato livello di protezione dei dati personali nel caso in cui l'ente pubblico decida di installare nel proprio territorio un impianto di videosorveglianza.

Contestualmente vengono rappresentati alcuni casi pratici affrontati dalla Divisione Corpo di PM di Torino in applicazione dei principi dettati dall'autorità Garante.



Le misure di sicurezza costituiscono un insieme di misure *idonee e preventive* adottate dai soggetti che effettuano il trattamento dei dati personali in modo da ridurre al minimo *i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.* [Art. 31 Codice Privacy]

Nel quadro degli obblighi generali di sicurezza evocati dall'art. 31 il Garante introduce il concetto delle Misure minime di sicurezza vale a dire le misure volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.

Misure minime di sicurezza

Trattamento con strumenti elettronici


Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate le misure minime indicate nell'allegato B "disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza" fra cui le credenziali di autenticazione informatica e l'adozione di un

Documento programmatico sulla sicurezza.

Trattamento senza l'ausilio di strumenti elettronici

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici

Misure di sicurezza da applicare ai dati personali trattati mediante sistemi di videosorveglianza (punto 3.3. seg. provvedimento 8 aprile 2010)



I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza [...] devono quindi essere adottate specifiche misure

TECNICHE


ORGANIZZATIVE

In relazione ai soggetti, alle finalità perseguite e alla varietà dei sistemi tecnologici utilizzati le misure minime possono variare anche significativamente purché siano rispettose di alcuni principi tra i quali:

- in presenza di più operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e di trattamento delle immagini: ne consegue, i predetti soggetti devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare unicamente le operazioni di propria competenza
- nel caso in cui il sistema sia predisposto per la registrazione e la successiva conservazione delle immagini, deve essere limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare le immagini in tempo differito e di effettuare operazioni su di esse
- devono essere predisposte specifiche misure, tecniche ed organizzative, per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni
- nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione occorre adottare specifiche cautele: in particolare l'accesso alle immagini da parte dei soggetti preposti alle predette operazioni deve avvenire solo se indispensabile ed in presenza dei soggetti abilitati alla visione.

La Conservazione delle immagini

In applicazione del principio di proporzionalità l'eventuale conservazione delle immagini deve essere commisurata al tempo necessario e predeterminato a raggiungere la finalità perseguita.



Presentazione di un caso pratico: c/o il Comando di PM di Torino è istituito l'Ufficio Trattazione Arrestati e Fermati per poter identificare compiutamente le persone responsabili di reati, i soggetti informati su fatti di rilevanza penale e tutti coloro sui quali si nutrono dubbi sull'identità. Le persone da identificare ai sensi degli art. 349 cpp e dell'art. 11 l. 191/78 vengono sottoposte, se occorre, ai rilievi descrittivi, dattiloscopici e fotografici. Durante l'espletamento di tali formalità le persone vengono accolte nelle camere di sicurezza all'uopo allestite. Al fine di prevenire episodi che possano in qualche modo minacciare l'incolumità fisica dei trattati e del personale che procede ai rilievi si è resa necessaria l'installazione di un impianto di videosorveglianza che riprende sia l'interno della cella che le immediate adiacenze.

Problematiche sono emerse in ordine al tempo di conservazione delle immagini registrate dal sistema, stante la necessità di preservare i fotogrammi per un tempo congruo in considerazione che gli stessi possono costituire fonti di prova nell'ambito di un'eventuale azione penale.

Il provvedimento generale in materia di videosorveglianza prevede, quale termine massimo di conservazione delle immagini, 7 giorni. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a situazioni concrete di rischio riguardanti eventi realmente incombenti, e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità.

Ma soprattutto la congruità può dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Soggetti che effettuano il trattamento

Artt. da 28 a 30 Codice Privacy; punto 3.3.2. Provvedimento in materia di videosorveglianza

- 1) Titolare del trattamento
- 2) Responsabile del trattamento
- 3) Incaricati del trattamento

Titolare

Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso, che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, fra cui il profilo della sicurezza.


Responsabile

Il responsabile è designato facoltativamente dal titolare. Se previsto è individuato fra soggetti che forniscano idonee garanzie del pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento. Possono essere designati più soggetti ed i compiti sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare, il quale vigila sulla puntuale osservanza delle proprie istruzioni e delle disposizioni generali in materia di trattamento.

Incaricati

Nell'ambito dell'attività di videosorveglianza la nomina dovrà riguardare sia i soggetti che possono accedere ai locali ove sono posizionate le postazioni di controllo, sia coloro che possono utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile agli scopi perseguiti, a visionare le immagini. In corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite occorre altresì individuare diversi livelli di accesso distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono eseguire, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (registrare; copiare; cancellare; ...).

Gli incaricati operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile attenendosi alle istruzioni dagli stessi impartite, fra cui l'adozione delle misure di sicurezza.



- 1) Informativa
- 2) Verifica preliminare
- 3) Notificazione

Informativa

Principi generali: gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata: a tal fine il Garante ritiene che si possa utilizzare lo stesso modello semplificato di informativa “minima” indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita di cui all’art. 13 del Codice Privacy. Il supporto con l’informativa deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera e deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale.

Eccezioni: l’obbligo di fornire una preventiva informativa non sussiste nel caso in cui i dati personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione ed accertamento o repressione dei reati. Tuttavia il Garante ritiene fortemente auspicabile che l’informativa, benché non obbligatoria nei casi sopra richiamati, sia comunque resa all’esito di un prudente apprezzamento volto a verificare che questa non ostacoli, ma anzi rafforzi in concreto l’espletamento delle funzioni perseguite, tenuto conto che rendere palese l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza può, in alcuni casi, svolgere una efficace funzione di deterrenza.

Verifica Preliminare

I trattamenti di dati personali nell'ambito di un'attività di videosorveglianza devono essere effettuati rispettando gli accorgimenti prescritti dall'Autorità Garante come esito di una verifica preliminare attivata d'ufficio o a seguito di un interpello del titolare.

Casi in cui sussiste l'obbligo di richiedere la verifica:

- quando vi sono rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati, in relazione alla natura dei dati o alle modalità di trattamento o agli effetti che può determinare (a titolo esemplificativo: immagini associate a dati biometrici; software che consentono il riconoscimento della persona tramite comparazione delle immagini rilevate con una campionatura di soggetti; sistemi cosiddetti "intelligenti" che non si limitano a riprendere le immagini ma sono in grado di rilevare comportamenti o eventi anomali)
- utilizzo di sistemi integrati tra diversi soggetti, pubblici e privati, nel caso in cui il trattamento non avvenga secondo le modalità indicate nel provvedimento ai punti 4.6 e 5.4
- allungamento dei tempi di conservazione delle immagini registrate oltre il termine massimo di 7 giorni (a meno che l'allungamento derivi da una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria)
- in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti individuati nel provvedimento non siano integralmente applicabili

Nei casi in cui è necessaria la verifica preliminare non è applicabile il principio del silenzio assenso bensì occorre un esplicito riscontro dell'autorità garante.

Casi di esclusione della verifica preliminare:

- quando il Garante si sia già espresso con un provvedimento di approvazione in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti.
- normale esercizio di un impianto di videosorveglianza avente cioè caratteristiche che non determinano effetti particolarmente invasivi sulla sfera dei diritti e delle libertà fondamentali dell'individuo.

Notificazione

Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere solo se rientra nei casi specificatamente previsti dal Codice Privacy all'art. 37.

Non va notificato il trattamento effettuato tramite sistema di videosorveglianza per esclusive finalità di sicurezza o di tutela delle persone o del patrimonio ancorché relativo a comportamenti illeciti o fraudolenti, nel caso in cui le immagini ed i suoni siano conservati temporaneamente. In applicazione dell'art. 53 Codice Privacy la notificazione è adempimento non richiesto nel caso di trattamento da parte di forze di polizia.

Presentazione di un caso pratico: con richiesta n. 181/10 del 19 agosto 2010 il Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino inoltrava quesito al Garante per la protezione dei dati personali circa l'eventualità di sottoporre il sistema di videosorveglianza installato nella P.za Vittorio Veneto a verifica preliminare del Garante in ragione dell'utilizzo dello stesso impianto, oltre che per fini di sicurezza urbana, anche per fini sanzionatori di controllo della sosta.

Il Garante faceva pervenire risposta in data 7 giugno 2011 rinviando al documento redatto dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani "Linee guida per i comuni in materia di videosorveglianza".

Il documento richiama tassativamente i casi in cui è d'obbligo sottoporre l'impianto alla verifica preliminare del garante:

- 1 immagini associate a dati biometrici
- 2 riconoscimento in automatico della persona
- 3 rilevamento automatico di eventi o atteggiamenti
- 4 trattamenti che hanno natura tale per cui non possono trovare applicazione le misure e gli accorgimenti individuati dal garante.

Poiché il sistema non subentra nei casi di cui ai punti 1, 2, 3; poiché vengono integralmente applicate le misure previste dal garante, fra cui informativa e misure di sicurezza; poiché la rilevazione, la prevenzione ed il controllo delle infrazioni svolti da soggetti pubblici subentrano fra le finalità per l'utilizzo della videosorveglianza, il Comune di Torino ha ritenuto legittimo l'utilizzo in promiscuo del sistema, oltre che per fini di sicurezza urbana, anche per finalità sanzionatorie pur non sottoponendo lo stesso alla verifica preliminare del Garante.

Prescrizioni e sanzioni

(Punto 7 Provvedimento videosorveglianza; artt. 11 comma 2, 143 comma 1 lett. c, 161 ss. del Codice Privacy)

Nel caso in cui il trattamento dei dati avvenga in violazione delle misure necessarie prescritte dal Provvedimento è da considerarsi, a seconda dei casi, illecito o non corretto, e comporta:

- l'inutilizzabilità dei dati personali
- l'adozione dei provvedimenti di blocco o di divieto del trattamento disposti dal Garante e di analoghe decisioni adottate dall'autorità giudiziaria civile e penale
- l'applicazione delle pertinenti sanzioni amministrative o penali

Sanzioni

- ☑ Informativa: la violazione delle disposizioni riguardanti l'informativa, consistenti nella sua omissione o inidoneità, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro. (Provvedimento punto 3.1.3. Codice Privacy art. 161)
- ☑ Notificazione: nei casi in cui è prevista, la mancata o incompleta notificazione è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro.
- ☑ Misure di sicurezza: 1) il mancato rispetto di uno dei principi cui devono ispirarsi le misure minime di sicurezza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro 2) la mancata adozione delle misure minime di sicurezza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro ed integra la fattispecie penale dell'arresto sino a due anni. [All'autore del reato è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione: se risulta l'adempimento alla prescrizione l'autore del reato è ammesso al pagamento di una somma pari al quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato.]

☑ Durata dell'eventuale conservazione: il mancato rispetto dei tempi di conservazione delle immagini raccolte e del correlato obbligo di cancellazione oltre il termine previsto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro.

* * * * *

I controlli finalizzati agli accertamenti delle violazioni sono eseguiti da personale dell'ufficio del garante (art. 155 e seg. D.L.vo n. 196/03)⁽¹⁾ che può anche avvalersi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello stato. Il garante può disporre accessi a banche dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali (art. 158 D.L.vo n. 196/03).

Nel caso in cui il comportamento illecito preveda l'applicazione di una sanzione amministrativa l'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni è il Garante (art. 166). Si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.

Nel caso di sanzioni di natura penale, l'organo competente ad irrogare le sanzioni è l'Autorità giudiziaria.

L'Esperienza del Corpo di PM di Torino

1) L'impianto di videosorveglianza di Piazza Vittorio Veneto.

Nell'anno 2010 la città di Torino ha installato 7 telecamere in P.za Vittorio Veneto ed una telecamera nella vicina piazza Maria Teresa. Le finalità principali dell'impianto sono state individuate nella Sicurezza Urbana e nella rilevazione delle infrazioni al codice stradale limitatamente alla disciplina della sosta. L'utilizzo promiscuo dell'impianto, oltre che per fini di mera sicurezza urbana, anche per fini sanzionatori, ha posto alla luce una criticità in punto segnaletica. Infatti, se è vero che è stata posta adeguata informativa così come previsto dal Garante lungo le vie di accesso all'area videosorvegliata ed all'interno del perimetro della stessa, si è posto il problema dell'adeguamento della segnaletica per quanto concerne la disciplina della circolazione stradale, dovendosi avvisare gli utenti del sistema di rilevazione delle infrazioni automatizzato.



Poiché con il medesimo strumento della videoripresa si perseguono finalità distinte, si è ritenuto di diversificare la segnaletica a seconda che si voglia tutelare il diritto alla protezione dei dati personali, o si voglia dare avviso dell'attività di controllo in atto.

L'adeguamento della segnaletica ha comportato, oltre alla posa della già citata informativa ex art. 13 Codice Privacy, l'inserimento nel pannello che informa l'utenza del divieto di sosta insistente su tutta l'area di un'iscrizione il cui contenuto riassume, con formula breve e concisa, l'attività di controllo in atto.



Il divieto di sosta riguarda tutta l'area di P.za Vittorio Veneto.
Il controllo viene effettuato con telecamere

Un'ulteriore criticità ha riguardato il conferimento della nomina del personale addetto all'utilizzo delle videocamere e l'adozione di misure di sicurezza ad hoc.

In conformità con quanto previsto dall'Autorità Garante il Comando di PM ha proceduto ad una nomina personale distinguendo fra i soggetti il cui compito si esaurisce nella visione delle immagini trasmesse dall'impianto in tempo reale, da coloro che possono effettuare ulteriori operazioni fra cui il brandeggio della telecamera e la visione dei filmati che sono conservati per il periodo necessario a raggiungere la finalità dichiarata.

Le misure di sicurezza, consegnate ad ogni operatore in allegato alla nomina, tengono conto della tipologia di trattamento effettuato, richiamando l'incaricato a tutta una serie di misure (procedure di autenticazione ed accesso; gestione dei dati; utilizzo delle postazioni informatiche; ecc.) pensate ad hoc per ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita dei dati acquisiti, di accesso non autorizzato e, in generale, di trattamento non consentito o non conforma alle finalità della raccolta.

2) Il controllo automatico degli accessi alla ZTL

La Città di Torino sin dal 1994 ha adottato misure in materia di limitazione della circolazione del traffico veicolare nel Centro storico della città approvando nello specifico il perimetro della Zona a Traffico Limitato. Per rendere più efficace il controllo e la repressione delle violazioni relative alla ZTL la Civica Amministrazione ha successivamente introdotto un sistema di controllo con sette porte elettroniche che è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 23 aprile 2003 (mecc. 0303009/06). In ottemperanza al D.P.R. 22 giugno 1999 n. 250 il Comune provvedeva a richiedere l'autorizzazione al Ministero dei Lavori pubblici, esplicitando gli obiettivi perseguiti e le modalità di utilizzazione. Conformemente al già citato decreto le immagini vengono utilizzate per le sole finalità sanzionatorie e conservate per il solo periodo necessario alla contestazione dell'infrazione, all'applicazione della sanzione ed alla definizione dell'eventuale contenzioso. I dati personali che discendono dalle immagini sono trattati da personale incaricato nominato dal Responsabile. Nel corso degli anni l'impianto è stato implementato sino all'attuale configurazione che prevede 37 telecamere ed una superficie della ZTL Centrale di 2,62 Km² (deliberazione 2010 00659/119 del 12 febbraio 2010). Lo schema di regolamento proposto in appendice specifica, tra le finalità perseguite dall'Ente a mezzo dei sistemi di videosorveglianza, il "controllo degli accessi dei veicoli nelle ZTL e nelle vie/corsie riservate ai mezzi pubblici" nonché il procedimento sanzionatorio dei transiti vietati.



Varco elettronico V. Arsenale ang. V. S. Quintino

Linee guida in materia di videosorveglianza curate dall'ANCI

Le “linee guida” sono il frutto del lavoro di confronto e collaborazione fra pubbliche amministrazioni e l'Ufficio del Garante della Privacy al fine di fornire indicazioni utili agli Enti Locali ed ai Comuni sulle novità legislative introdotte in materia di videosorveglianza e sicurezza urbana. La videosorveglianza è infatti divenuta uno strumento indispensabile alla tutela della sicurezza pubblica e al contrasto della criminalità, per tale motivo era auspicabile un documento che contenesse indicazioni per i Sindaci e le Amministrazioni sul corretto utilizzo dei sistemi di videosorveglianza.

Tra le numerose indicazioni fornite dall'ANCI si rileva: la predisposizione di uno schema di Regolamento di cui i comuni dovrebbero dotarsi onde individuare le finalità e le modalità del trattamento dei dati correlato a sistemi di videoripresa; l'elencazione dei casi in cui si rende necessaria la verifica preliminare da parte del Garante; sicurezza urbana e tempi di conservazione delle immagini; rilevazione delle violazioni in materia di codice della strada; sanzioni applicabili nel caso di inosservanza delle disposizioni impartite dall'Autorità Garante.

Operando un raffronto con le attività poste concretamente in essere dal Corpo di PM di Torino emerge che:

- l'ANCI auspica l'adozione di un regolamento con cui individuare le finalità e le modalità del trattamento dei dati correlato all'impiego del sistema di Vds. Al progetto regolamentare proposto dalla Divisione di PM di Torino è dedicata una sezione del presente lavoro.
- Verifica preliminare: ad oggi nessuno degli impianti in dotazione al Corpo di PM di Torino richiede la verifica preliminare dal momento che le caratteristiche dei sistemi non consentono la rilevazione di dati biometrici o il riconoscimento della persona; vengono inoltre rispettate tutte le misure impartite dal garante, fra cui i tempi di conservazione delle immagini oggetto di registrazione.
- l'ANCI individua precise finalità e procedure per l'attività di accesso alle immagini. Il Corpo di PM di Torino ha provveduto a trasmettere, in allegato agli atti di nomina consegnati singolarmente agli incaricati, il decalogo delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative, cui ogni operatore dovrà attenersi nello svolgimento delle mansioni specificatamente attribuite. Inoltre, il censimento degli impianti di Vds presenti nelle sezioni circoscrizionali ha posto alla luce l'eterogeneità

dei sistemi ivi installati, e per tale motivo è stato necessario definire misure ad hoc per ogni singolo reparto. Le misure impartite sono quelle di cui all'allegato b del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 fra cui: obbligo di custodia dei monitor e dei sistemi destinati alla registrazione in locali idonei e sicuri, chiusi al pubblico; procedura di accesso alle immagini protetta da chiavi informatiche che differiscono a seconda delle caratteristiche del sistema; è stato inoltre sottolineato il principio secondo cui ogni trattamento deve avvenire secondo liceità e correttezza.

➤ L'utilizzo dei sistemi Vds per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada ha posto alla luce la necessità di definire un termine congruo di conservazione dei fotogrammi inerenti le infrazioni. Il corpo di PM di Torino ha fissato in anni due il termine massimo oltre il quale interviene la cancellazione in automatico delle immagini, dovendo far fronte alle procedure di ricorso ex art. 22 l. 689/81, ricorso in appello e procedura esecutiva.

➤ L'ANCI sottolinea infine la necessità di installare adeguata informativa minima. Il Corpo di PM di Torino, in conformità con quanto stabilito dall'autorità Garante secondo cui è possibile fare a meno di fornire un'ulteriore, distinta informativa che riproduca gli elementi che sono già noti agli interessati per effetto degli avvisi di cui alla disciplina di settore in tema di circolazione stradale, ha ritenuto non necessaria l'installazione di ulteriore informativa su struttura autonoma nel caso in cui il sistema sia finalizzato alla rilevazione delle infrazioni al codice della strada. Nel caso in cui il sistema di Vds abbia meri fini di sicurezza urbana, come già precedentemente specificato, è stata posizionata l'informativa su struttura autonoma lungo le vie di accesso alla zona oggetto delle riprese.

PARTE SECONDA

**SCHEMA DI REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
GESTITA DAL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
NEL TERRITORIO COMUNALE DI TORINO**

(Approvato con deliberazione di C.C. N° del)

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 –Trattamento dei dati personali
- Art. 4 - Finalità

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art. 5 – Documento programmatico della sicurezza
- Art. 6 - Responsabile
- Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo
- Art. 8 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali

- Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 10 - Obbligo degli operatori
- Art. 11 – Modalità di informazione

Sezione II – Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

- Art. 12 - Diritti dell'interessato

Sezione III – Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

- Art. 13 - Sicurezza dei dati
- Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 15 - Limiti alla utilizzazione di dati personali
- Art. 16 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV- Comunicazione e diffusione dei dati

- Art. 17 - Comunicazione

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art. 18 - Tutela

CAPO V - MODIFICHE

Art. 20 - Modifiche regolamentari

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante gli impianti di videosorveglianza cittadina, attivati nel territorio urbano del Comune di Torino, e gestiti direttamente dal Comando di Polizia Municipale della Città di Torino
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per **“banca dati”**, il complesso di dati personali, formatosi presso le sale di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per **“trattamento”**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la visione, la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - c) per **“dato personale”**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per **“titolare”**, l'Ente Comune di Torino, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per **“responsabile”**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - f) per **“incaricati”**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - g) per **“interessato”**, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - h) per **“comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per **“diffusione”**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - j) per **“dato anonimo”**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - k) per **“blocco”**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Trattamento dei dati personali

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione degli impianti di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Torino, Corpo di Polizia Municipale si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione degli impianti di videosorveglianza di cui all'elenco allegato a formare parte integrante del presente regolamento quale doc. 1)
3. Presso la centrale operativa della Polizia Municipale, gli uffici del Nucleo Investigazioni Scientifiche e appositi locali situati presso il Comando o presso le sedi distaccate delle Circoscrizioni Territoriali di cui si compone il Corpo di Polizia sono posizionati i monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere ed i supporti informatici che ne consentono la registrazione e la conservazione, laddove previste.

Art. 4 - Finalità

- 1 Le finalità istituzionali del controllo attraverso la videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Torino, in particolare dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D. Lgs. 31 marzo 1998, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.
La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Municipale, e presso le sedi distaccate, ove sono presenti impianti, costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Municipale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine
- 2 Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:
 - a) al controllo di determinate aree al fine di prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;
 - b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
 - c) al controllo della regolarità della sosta in area pubblica e al procedimento sanzionatorio della sosta irregolare;
 - d) al monitoraggio della viabilità ed in particolare al controllo degli accessi dei veicoli nelle zone a traffico limitato e nelle vie e corsie riservate ai mezzi pubblici ed al procedimento sanzionatorio dei transiti vietati;
 - e) al monitoraggio di aree e punti sensibili per esigenze di protezione civili.
- 3 Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video o risultanze fotografiche e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 Documento programmatico della sicurezza

1. Il Comune di Torino, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, si obbliga all'osservanza degli adempimenti previsti dal D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e a quello che verrà stabilito nel Documento programmatico della Sicurezza.

Art. 6 - Responsabile

1. Il Comandante della Polizia Municipale in servizio, domiciliato in ragione delle funzioni svolte in Torino, Via Bologna, 74 presso il Comando della Polizia Municipale, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco (allegato come doc. 2), quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e delle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alle sale di controllo

1. L'accesso alle sale di controllo, dove sono posizionati i monitor, presso la sede del Comando in Via Bologna e le sedi distaccate del Corpo di Polizia Municipale, è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio del Corpo di Polizia Municipale autorizzato dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa ed agli appositi locali che contengono i monitor solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

4. I Responsabili dei reparti ove sono collocati i monitor impartiscono idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 8 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile, designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale e per ciascun singolo impianto.
2. Gli incaricati andranno nominati tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio presso il Comando e nei vari settori operativi del Corpo di Polizia Municipale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione degli impianti di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati vengono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere degli impianti di videosorveglianza installate sul territorio comunale.

3. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso gli appositi locali dove hanno sede le postazioni di controllo dei vari impianti. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su appositi server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini video registrate sono conservate per un tempo non superiore a 24 ore salvo finalità di sicurezza, per cui sono conservate 7 giorni, anche in caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, o finalità di accertamento di violazioni al Codice della strada, per il tempo necessario per la definizione del procedimento.

Art. 10 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
2. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 11 – Modalità di informazione

1. Il Comune di Torino in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, ed ad integrare quella già esistente in conformità alle finalità della videosorveglianza, secondo i modelli stabiliti dal Garante per la Privacy.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 12 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1 può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro trenta giorni
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III
SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI,
LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E
RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 13 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 9 presso il Corpo di Polizia Municipale, e agli stessi può accedere solo ed esclusivamente il Responsabile del trattamento dei dati ed i suoi incaricati.

Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 15 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 16 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Sezione IV COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 17 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Torino a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58 comma 2 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 18 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO V MODIFICHE

Art. 19 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. Il presente regolamento è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali a Roma, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.



CITTA' DI TORINO

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

SEMINARIO DI STUDIO IN TEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
Aspetti Giuridici Tecnici ed Organizzativi

Palazzo della Provincia di Torino
10 ottobre 2011

Programma

ore 09.00 – 09.30 Registrazione dei partecipanti e caffè di benvenuto

ore 9.30 Saluti delle Autorità

Presidente della Provincia di Torino
Dott. Antonio SAITTA

Assessore alla Polizia Municipale della Città di Torino
Dott.ssa Giuliana TEDESCO

Procuratore Generale della Corte d'Appello di Torino
Dott. Marcello MADDALENA

Procuratore Capo della Repubblica di Torino
Dott. Giancarlo CASELLI

Vice Prefetto Aggiunto della Provincia di Torino
Dott. Francesco GARSIA





CITTA' DI TORINO

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

ore 10.00 Introduzione dell'UFFICIO DEL GARANTE sugli aspetti generali della videosorveglianza di cui al Provvedimento adottato l'8 aprile 2010

Relatore:

- Dott. Daniele DE PAOLI Segretario Generale

TAVOLE ROTONDE:

ore 11.30: **Le competenze dei Comuni attraverso i propri organi di Polizia Locale in tema di sicurezza urbana, prevenzione ed accertamento dei reati e degli illeciti.**

Moderatore: dott. Mauro FAMIGLI – Comandante PM Torino

- Nuovi approcci in tema di video sorveglianza – il Modello Torino

Relatore: Comm. PM Gianfranco TODESCO

- Gli aspetti organizzativi e di sicurezza in tema di videosorveglianza ed il controllo interno sul rispetto delle norme

Relatore: Avv. Luciano MARCON

- Le nuove tecnologie in tema di video sorveglianza

Relatore: Andrea SORRI – Axis Communications

ore 13 – 13.45 PAUSA PRANZO

ore 14: **La Videosorveglianza dei soggetti privati (Aziende di trasporto pubblico; esercizi commerciali; supermercati; banche etc.)**

Moderatore: dott. Giovanni ACERBO Dirigente di PM

- Disciplina normativa e casi di maggiore interesse

Relatore: Avv. Antonio CICCIA

- Le esigenze della Procura in tema di prova video

Relatore: dott. Alberto PERDUCA – Procuratore aggiunto c/o Procura della Repubblica di Torino

- La video sorveglianza sui mezzi di trasporto

Relatore: Arch. Giovanni FOTI – Dirigente Settore Sviluppo e Tecnologie GTT S.p.A.





CITTA' DI TORINO

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

- Videosorveglianza e sicurezza nel sistema bancario e rapporti con l'autorità giudiziaria
Relatore: dott. Massimo CHIUSI - Unicredit Group S.p.A.

ore 15.30: L'esperienza internazionale

Moderatore: dott. Giovanni ACERBO Dirigente di PM

- Il Sistema di videosorveglianza della Polizia Olandese
Relatore: Commissario Peter J.H.G. VAN DEN ENDE
- Studio sulla videosorveglianza Spagnola
Relatore: dott. Francesc GUILLEN LASIERRA docente universitario
- La videosorveglianza aerea per il monitoraggio di eventi sportivi, di protezione civile e la cooperazione con la Polizia Portoghese. Il sistema Nimbus
Relatore: Paolo BELLEZZA – Nimbus Srl

ore 17: SALUTI Comandante PM dott. Mauro FAMIGLI

* * * * *

